

APPENDICE.

COSTITUZIONE
PROMULGATA IL 7 ZILHICHÈ 1293

(11 dicembre 1876).

ART. 1. — L'Impero Ottomano comprende le regioni e possedimenti attuali, e le provincie privilegiate.

Forma un tutto indivisibile dal quale per nessun motivo non può esserne staccata una parte.

ART. 2. — Costantinopoli è la capitale dell'Impero Ottomano.

Questa città non ha speciali privilegi od immunità.

ART. 3. — La Sovranità ottomana che riunisce nella persona del Sovrano, il Califfato supremo dell'Islamismo, appartiene al maggiore di età dei Principi della Dinastia di Osman conformemente alle regole stabilite *ab antiquo*.

ART. 4. — Sua Maestà il Sultano è, come Califfo Supremo, il protettore della religione mussulmana.

È il Sovrano e il Padiscà di tutti gli Ottomani.

ART. 5. — Sua Maestà il Sultano è irresponsabile: la sua persona è sacra.

ART. 6. — La libertà dei membri della Dinastia Imperiale Ottomana, i loro beni personali, mobili ed immobili, la loro lista civile durante tutta la loro vita, sono posti sotto la garanzia di tutti.

ART. 7. — Sua Maestà il Sultano conta nel novero dei suoi diritti sovrani le prerogative seguenti:

Nomina e revoca i ministri, e conferisce i gradi, le funzioni e le insegne dei suoi Ordini; dà l'investitura ai capi delle provincie privilegiate nelle forme determinate dai privilegi che loro sono stati concessi; fa battere la moneta; il suo nome è pronunciato nelle moschee durante la pubblica preghiera; conclude i Trattati con le Potenze; dichiara la guerra; conclude la pace; comanda le armate di terra e di mare; ordina i movimenti militari; fa eseguire le disposizioni del Cheri (la legge sacra) e delle leggi, fa i regolamenti della pubblica amministrazione; condona o commuta le pene pronunziate dai tribunali militari; convoca o proroga l'Assemblea generale; scioglie, se lo giudica opportuno, la Camera dei deputati, salvo a far procedere alla elezione di nuovi deputati.